



COMUNE DI PULA

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 24
Del 08 marzo 2019

Oggetto: Modifica piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021.

L'anno 2019 (Duemiladiciannove) il giorno 08 (otto) del mese di marzo alle ore 10:05

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza

con l'assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa

ASSESSORI		P	A
COLLU	ILARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FARNETI	EMANUELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIRISINU	OMBRETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USAI	FILIPPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZUCCA	MASSIMILIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Settore proponente – Amministrazione Generale – Servizio Risorse Umane
La Responsabile – Dottoressa Annalisa Porru

Oggetto:	Modifica piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021.
-----------------	--

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Visto il D. Lgs. 75 del 25/05/2017, il quale dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare il piano del fabbisogno del personale, che costituisce il documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo degli Enti, deve avere una valenza triennale, ma deve essere adottato annualmente e allegato al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

Preso atto

- delle disposizioni transitorie dettate dall'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 il quale dispone che le Linee Guida della Funzione Pubblica devono essere adottate entro 90 giorni successivi alla entrata in vigore del provvedimento (entro il 22 settembre), Linee guida che alla data odierna non risultano ancora emanate. Le medesime disposizioni stabiliscono inoltre che, in fase di prima applicazione, il divieto per le PA di effettuare assunzioni di personale in caso di mancata adozione del piano triennale del fabbisogno entrerà in vigore solamente a partire dal prossimo 30 marzo 2018 e, comunque, decorsi almeno 60 giorni dalla pubblicazione delle Linee Guida;
- Che in base alla nuova normativa il documento prende il posto della vecchia programmazione del fabbisogno del personale. Rimane confermato che esso deve essere approvato ogni anno e che ha, nel contempo, una valenza triennale. In assenza di nuove disposizioni si ritiene che questo documento debba continuare ad essere allegato al DUP, documento unico di programmazione. Questo anche in considerazione della finalità di documento riassuntivo di tutte le scelte programmatiche che caratterizza il DUP. La dotazione organica continua a permanere, ma il suo rilievo è fortemente depotenziato, mentre viene accresciuto il ruolo assegnato al piano triennale del fabbisogno di personale: la dotazione organica discende a questo punto dal documento di programmazione del fabbisogno di personale;

Considerato che:

- le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, è necessario procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla stessa normativa;
- che la procedura di programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente provvedimento è stata verificata dal Segretario Generale dell'Ente attraverso il confronto con i Responsabili dei Settori dell'Ente nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 165/2001, previo accertamento della disponibilità dei posti di dotazione organica;
- che con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;
- che in tal senso si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2019-2021, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle citate sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;

Dato atto che:

- in materia di contenimento della spesa di personale, l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014, impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011-2013). Il limite da osservare per questa amministrazione è pari ad € 1.899.042,76;
- tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'art. 3, comma 6 del D.L. n. 90/2014 prevede che i limiti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo;
- tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato l'art. 36 D.Lgs. 165/2001 prevede che per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e, l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014, consente agli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, della legge 296/2006 l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili con il solo limite del rispetto della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. Il totale della spesa sostenuta durante l'anno 2009 per le assunzioni a tempo determinato è stato pari a € 379.185,85;
- ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; e inoltre l'art. 1, comma 723, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 (cd. pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e

di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione;

- l'art 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114, così come integrato dall'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015, prevede la possibilità di utilizzare le residue capacità assunzionali del triennio precedente per assunzioni con procedure ordinarie;

Evidenziato che l'art. 35-bis del D.L. n. 113/2018 (c.d. Decreto Sicurezza), introdotto con la Legge di conversione n. 132/2018, al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, ha previsto la possibilità, per i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica, di assumere nel 2019 a tempo indeterminato personale di polizia municipale in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 228, della L. 208/2015, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio;

Dato atto che

- la spesa sostenuta nel 2016 per il personale di polizia municipale a tempo indeterminato ammontava a Euro 304.835,09;
- la spesa attuale (2019) per il per il personale di polizia municipale a tempo indeterminato ammonta a Euro 175.371,3;
- essendo la spesa sostenuta nel 2016 superiore quella attuale è possibile procedere a nuove assunzioni avvalendosi della disciplina derogatoria prevista dall' art. 35-bis del D.L.n. 113/2018 (c.d. Decreto Sicurezza), introdotto con la Legge di conversione n. 132/2018;

Riscontrato:

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che è stata effettuata l'adozione del piano delle azioni positive ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 198/2006 con atto della Giunta Comunale n. 19 del 17/05/2017;
- che dalla ricognizione effettuata presso tutti i responsabili di settore, ai sensi degli artt.6 e 33 del D.Lgs. 165/2001, non risulta presso l'Ente personale in eccedenza o in sovrannumero;

Richiamata la vigente Dotazione organica, come da ultimo aggiornata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 17 dicembre 2018, dalla quale si evince la presenza in dotazione organica di tre (3) posti vacanti di istruttore agente di polizia municipale;

Considerato che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 17 dicembre 2018 di modifica della dotazione organica e approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 si prevedeva di procedere alla assunzione a tempo indeterminato, tramite procedura selettiva o utilizzo di graduatorie vigenti Proprie o di altri Enti, previo esperimento delle procedure ex artt. 34 e 30 del D.Lgs. 165/01, di un Istruttore Agente di Polizia Municipale a seguito del collocamento a riposo a partire dal 01/04/2018 del Sig. Prinzis Pietro, dipendente a tempo pieno e indeterminato in qualità di agente di Polizia Locale;

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi della disciplina derogatoria prevista dall'art. 35-bis del D.L.n. 113/2018 (c.d. Decreto Sicurezza), introdotto con la Legge di conversione n. 132/2018, prevedendo l'assunzione di un (1) Istruttore Agente di Polizia Municipale tramite procedura selettiva o utilizzo di graduatorie vigenti proprie o di altri Enti, previo esperimento delle procedure ex artt. 34 e 30 del D.Lgs. 165/01;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

In forza di quanto sopra esposto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- I. Di integrare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 disposta con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 17 dicembre 2018 prevedendo per il 2019, in virtù della

disciplina derogatoria prevista dall'art. 35-bis del D.L.n. 113/2018 (c.d. Decreto Sicurezza), introdotto con la Legge di conversione n. 132/2018, di un (1) Istruttore Agente Di Polizia Municipale;

- II. Di riservarsi di apportare variazioni o modifiche che si rendessero necessarie nel predetto triennio;
- III. Di dare atto che il presente atto sarà allegato, per farne parte integrante e sostanziale, al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- IV. Di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'1/4/99;
- V. Di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti per l'acquisizione del parere, vincolando l'efficacia del presente atto al parere favorevole dello stesso Revisore;

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

**Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Dottoressa Annalisa Porru**

Pula 08/03/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili**

Pula 08/03/2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

- I. Di integrare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 disposta con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 17 dicembre 2018 prevedendo per il 2019, in virtù della disciplina derogatoria prevista dall'art. 35-bis del D.L.n. 113/2018 (c.d. Decreto Sicurezza), introdotto con la Legge di conversione n. 132/2018, di un (1) Istruttore Agente Di Polizia Municipale;
- II. Di riservarsi di apportare variazioni o modifiche che si rendessero necessarie nel predetto triennio;
- III. Di dare atto che il presente atto sarà allegato, per farne parte integrante e sostanziale, al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- IV. Di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'1/4/99;
- V. Di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti per l'acquisizione del parere, vincolando l'efficacia del presente atto al parere favorevole dello stesso Revisore;

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 18/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pula 18/03/2019

L'Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte